RETE PER LA "CURA DEL VIVERE INSIEME"

ADESIONE AL PATTO DI COLLABORAZIONE CORNICE

Il Comune di Lucca, qui rappresentato dalla dott.ssa Paola Angeli, alla quale è stata conferita la responsabilità dirigenziale del Settore 4 – *Istruzione - con Decreto del Sindaco n. 55/2021*, domiciliata per la carica presso il Comune di Lucca con sede in Via Santa Giustina 6 - Palazzo Orsetti,

Е

le cittadine, i cittadini e gli Enti e le Associazioni che, in calce al presente atto, appongono la loro sottoscrizione a titolo personale ovvero come rappresentanti degli enti ed associazioni medesime,

premesso che

l'art. 118 comma 4 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, affidando a Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

il Consiglio comunale della Città di Lucca ha inteso dare specifica attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale fin dal 2017, approvando - con la deliberazione 38/2017- il "Regolamento di Amministrazione condivisa dei beni comuni";

la Regione Toscana, con Legge statutaria regionale 26 novembre 2018, n. 64 ha integrato il proprio Statuto inserendo la lettera m-bis) all'art. 4 c.1 in ordine alle finalità prioritarie perseguite quali: "la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali,

immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi";

il Consiglio Regionale della Toscana, ha approvato la Legge Regionale n. 71 del 24-7-2020 "Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà□ sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto";

con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del 10 dicembre 2021, n. 48/R la Regione Toscana ha approvato il Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71;

il "Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" (d'ora in poi il "regolamento") all'art. 2 c.1 definisce alla lettera a) i beni comuni urbani quali beni materiali, immateriali funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future e, alla lett. f), il Patto di collaborazione l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;

il Comune di Lucca ha promosso, tra il 2018 e il 2021, il progetto "Lucca IN: inter-relazioni in natura contro la povertà", che, insieme ad altri comuni della Piana di Lucca ed enti del terzo settore,

ha avuto l'obiettivo di contrastare la povertà educativa offrendo nuove possibilità formative ai bambini tra 0 e 6 anni e alle loro famiglie, di creare nuovi servizi, rafforzare quelli preesistenti e, in generale, le relazioni tra soggetti che sul territorio prestano la propria opera per il supporto alle famiglie;

nell'ambito del progetto è stato avviato il percorso "Lucca IN... famiglia", finalizzato alla costituzione di una rete che supportasse le famiglie del territorio unendo altri enti, scuole, associazioni e cittadini anche al di fuori del partenariato iniziale di progetto;

con l'avvio del percorso "Lucca IN.. famiglia", è nata una rete informale di cittadini e organizzazioni che ha rafforzato le relazioni tra associazioni, enti e famiglie che operano per il lo sviluppo di comunità per i bambini e le bambine e il sostegno reciproco delle e per le famiglie;

le attività svolte hanno contribuito a realizzare servizi e iniziative a sostegno delle famiglie e per le comunità educative a misura di bambine e bambine;

la Giunta comunale, con la deliberazione 181 del 12.10 2021, ha approvato l'istituzione della "Rete per la cura del vivere insieme" da attuare mediante la definizione dei contenuti di un Patto di Collaborazione cornice, cui possano aderire cittadini attivi e volontariato individuale, gruppi informali (comitati e altre forme di aggregazione spontanea di cittadini), enti del terzo settore e associazioni di categorie, istituzioni scolastiche e comitati di genitori, fondazioni e

imprese promotrici del cosiddetto "volontariato aziendale", altri eventuali enti pubblici e privati del territorio;

la formula del Patto di collaborazione, cui aderire liberamente, si presta in modo particolare, laddove l'obiettivo ed il bene comune che intende proporre è, appunto, quello di costruire progressivamente una rete per la "cura del vivere insieme", sviluppando le comunità educative a misura di bambine e bambini e per il sostegno alle famiglie sul territorio del comune di Lucca e, in prospettiva, dei Comuni della Piana di Lucca;

per gli scopi e la mission istituzionale del Comune il patto Cornice rappresenta uno strumento di partecipazione offerto ad una cittadinanza consapevole e disponibile a coltivare le responsabilità che esige l'esercizio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – nella loro accezione di beni comuni naturali e immateriali - e l'appartenenza ad una comunità inclusiva e capace di accogliere e rispettare;

quanto sopra premesso, con l'adesione e la sottoscrizione del presente Patto, i firmatari condividono e convengono quanto segue.

Articolo 1 - Finalità

Il Patto si fonda sulla comune e condivisa volontà di programmare, promuovere e sostenere – attraverso la Rete per la cura del vivere insieme -azioni ed eventi che, nell'attuazione dei principi costituzionali, siano intese ad affermare, a riconoscere e a tutelare la cultura ed i comportamenti di valorizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'azione educativa e le attività di

sostegno, supporto e inclusione dei contesti familiari maggiormente "fragili".

Art. 2 - Obiettivi generali della Rete

La Rete si propone di intervenire in ogni ambito, con azioni sperimentali, educative e ludiche, per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, in grado di favorire il benessere psico-fisico, l'apprendimento e lo sviluppo di bambini ed adolescenti, soprattutto di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio e vulnerabilità.

Gli obiettivi di ciascun intervento devono sempre collocarsi in una cornice che valorizzi la cultura della cura del vivere insieme nei contesti della famiglia, della comunità, del territorio, favorendo modalità di operare in rete e con obiettivi comuni.

Le attività ed i Servizi che saranno programmati e/o proposti dalla Rete dovranno sempre essere accompagnati da una mappatura dei bisogni e da azioni di sensibilizzazione dei cittadini e dei territori e cittadini oltre che sviluppate nel concerto con le famiglie che si rendano disponibili.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto delle attività della Rete:

- la valorizzazione degli spazi verdi ed in particolare di quelli delle scuole, attraverso il coinvolgimento diretto di bambine e bambini:
- le iniziative intese a favorire l'ascolto e la partecipazione attiva delle bambine, dei bambini e adolescenti sugli argomenti che li riguardano connessi alla progettazione di nuovi servizi;

- lo sviluppo di iniziative e attività a sostegno della nascita e della genitorialità (anche favorendo il sostegno reciproco in periodi di emergenza Covid 19);
- la promozione di forme di comunicazione adeguate;
- la definizione di percorsi di auto-formazione o di formazione su temi importanti per favorire - già tra gli aderenti al Patto - il cambiamento positivo nelle relazioni e nel sostegno reciproco.

Art. 3 – Adesione al Patto

La volontà di aderire al Patto deve essere fatta pervenire alla Amministrazione comunale che, tramite i competenti uffici, ne valuterà motivazione contenuto, dando il dovuto riscontro entro i successivi 30 giorni, cui potrà seguire la firma del Patto.

Nella richiesta deve essere attestata la qualifica del richiedente la corrispondenza della medesima con una delle situazioni soggettive richiamate in premessa.

Gli aderenti ed i sottoscrittori del Patto sono impegnati a dare attuazione alle finalità ed agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, nel contesto territoriale comunale e della Piana.

Con la sottoscrizione il firmatario - per sé oltre che per l'Associazione, gruppo ovvero ente rappresentato - dichiara contestualmente l'adesione ai valori della Costituzione e della Resistenza, il ripudio del fascismo, del nazismo e di ogni ideologia razzista, xenofoba o antisemita, omofoba, antidemocratica o portatrice di odio o intolleranza religiosa.

Art. 4 – Il Tavolo Permanete, il Coordinatore ed il Comitato

Esecutivo

Lo strumento ordinario attraverso cui il Patto opera è il "Tavolo Permanente" inteso come organismo di coordinamento competente alle attività di programmazione e progettazione.

Al Tavolo Permanente partecipano tutti gli aderenti al Patto ed i referenti istituzionali dell'Amministrazione comunale oltre che i responsabili tecnici-amministrativi da questi ultimi individuati.

Nella sua prima seduta il Tavolo, a maggioranza semplice dei presenti, procede alla nomina del coordinatore che avrà la responsabilità della convocazione delle riunioni, del loro corretto svolgimento e della attuazione di quanto deciso oltre che rappresentare il referente/portavoce anche nei confronti della Amministrazione comunale.

Sempre nella prima seduta il Tavolo, a maggioranza semplice dei presenti, procede alla nomina di un Comitato Esecutivo composto da almeno cinque persone.

Le nomine previste del coordinatore e del Comitato esecutivo – quali prime nomine – hanno scadenza al 31 dicembre 2023.

Il Tavolo si dota di un proprio regolamento di funzionamento, approvato dalla Assemblea dei partecipanti a maggioranza semplice dei presenti, che dovrà comunque prevedere i tempi e le modalità previsti del rinnovo periodico del coordinatore e del Comitato esecutivo.

I referenti dell'Amministrazione comunale non prendono parte alla votazione che nomina il coordinatore e il Comitato Esecutivo.

Fino a quando non sia intervenuta la nomina del Coordinatore alla convocazione del Tavolo provvede il Sindaco o l'Assessore di riferimento indicato dal medesimo.

Il Tavolo si riunisce con cadenza periodica e, comunque, almeno ogni due mesi per elaborare ed approvare programmi e progetti, per monitorarne gli andamenti e le risultanze, per discutere di proposte e problematiche inerenti le finalità e gli obiettivi del Patto.

L'organizzazione temporale e spaziale delle attività dovrà avvenire nel rispetto dei principi della collegialità, dell'inclusività e della condivisione delle decisioni.

Il Tavolo, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno predispone e trasmette alla Amministrazione comunale una relazione illustrativa della propria attività.

La prima seduta del Tavolo, convocata dal Sindaco di Lucca, si terrà entro tre mesi dalla intervenuta adesione al Patto di almeno dieci sottoscrittori.

Art. 5 – Impegni degli aderenti al Patto

Gli aderenti al Patto sono impegnati, per sé e per le Associazioni/Gruppi/Enti di cui siano rappresentanti ovvero da cui siano stati delegati a:

- operare in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività.
- conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà,

efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità ed a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
- garantire che l'accesso, la fruizione e l'utilizzo delle aree, immobili, strumenti e materiali oggetto del patto, o comunque necessari per l'attuazione delle finalità di cui al patto stesso rimangano ad uso pubblico e collettivo senza discriminazione alcuna;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, e in ogni caso tramite il sito istituzionale del Comune, adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione e, più in generale, sui contenuti e sulle finalità del progetto e sulle modalità di adesione.
- condividere le informazioni che di volta in volta saranno ritenute utili ai fini del perseguimento degli obiettivi;
- dotarsi di sedi comuni per lo svolgimento delle attività e la tenuta della documentazione della rete stessa.

Art. 6 – Forme di sostegno dell'Amministrazione Comunale e raccolta fondi

Il Comune sostiene e collabora alla realizzazione dei progetti in esito alle richieste presentate dal Tavolo Permanente, nell'ambito e nei limiti delle proprie disponibilità delle risorse finanziarie e materiali, nelle forme previste dal capo IV del Regolamento.

Qualora sul Patto convergano sussidi tecnici ovvero di natura economica e finanziaria, il Comitato esecutivo è responsabile della loro corretta ed appropriata utilizzazione, dovendone rendere conto alla prima Assemblea utile.

L'Amministrazione Comunale, con atti dirigenziali, definirà ambiti e contenuto di eventuali specifici patti di collaborazione necessari a dare attuazione ad obiettivi o attività specifiche inserite nel programma approvato dal Tavolo.

Art. 7 – Monitoraggio, Valutazioni e vigilanza

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività previste dal patto e procedere alla revisione, sospensione o revoca dello stesso.

Art. 8 - Responsabilità

Le attività svolte da coloro che hanno aderito al Patto ed in conformità allo stesso non comportano in alcun modo instaurazione di rapporti di lavoro e/o di collaborazione o di incarico professionale con il Comune, in quanto espressione del principio di sussidiarietà orizzontale secondo il IV comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Le attività svolte nell'ambito del presente Patto sono coperte nei limiti delle tutele assicurative attivate dall'Amministrazione comunale, salvo specifiche tutele attivate dai firmatari del Patto.

In ogni caso il coordinatore è obbligato, prima dello svolgimento di qualsiasi evento, a rappresentarne al Comune le modalità di svolgimento in modo da verificare l'esistenza e l'estensione delle coperture.

I sottoscrittori del presente patto in nome di enti del terzo

settore, con la firma dichiarano che i volontari o comunque coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito della propria organizzazione sono coperti da assicurazione contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

L'Amministrazione può sostenere gli oneri per le polizze assicurative dei volontari singoli utilizzati sulla base di un rapporto diretto e senza l'intervento di associazioni, a condizione di avere regolamentato preventivamente le modalità di ricorso ai volontari all'interno dell'evento specifico.

Art. 9 - Durata e rinnovo

Il Patto ha scadenza il 31.12.2023 e potrà essere rinnovato con le stesse modalità con cui è stato approvato.

Art. 10 - Individuazione degli interlocutori

La responsabilità per la cura e la declinazione operativa del presente Patto Generale è riferita al Settore A – Uffici del Sindaco, Servizi per le politiche di indirizzo programmatico.

Il responsabile di tale articolazione organizzativa dovrà conservare l'originale esemplare del presente Patto con le firme di coloro che, progressivamte, vi abbiano aderito.

Art. 11 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Patto, redatto in forma di scrittura privata non autenticate, non ha per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I sottoscrittori del presente Patto sono tenuti a trattare i dati

personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per le finalità connesse alla sua attuazione, comunque nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (in sigla RGPD) e aggiornato dal d.lgs. 101/2018.